

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20644 Anno 2016

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 16/02/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SARACHELLI COSTANTINO nato il 04/01/1968 a ISERNIA

avverso la sentenza del 04/12/2014 della CORTE APPELLO di TORINO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fe', located at the bottom right of the page.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L'imputato COSTANTINO SARACHELLI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ritenuto valorizzando l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad



un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 7 febbraio 2013, Mercuri, rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita; peraltro, il titolo *de quos* era di importo certamente non trascurabile (due milioni e duecentomila delle vecchie lire), tale da non lasciar ritenere che esso sia stato accettato e/o negoziato con disinteresse e superficialità.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

Va esaminata d'ufficio la seguente questione: se la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 c.p. conservi rilevanza penale a seguito dell'abrogazione dell'art. 647 c.p., disposta dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La soluzione, a parere del collegio, non può che essere affermativa.

Ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. "elemento normativo della fattispecie" (Cass. pen., Sez. II, n. 36281 del 4.7.2003, CED Cass. n. 228412; Sez. III, n. 30591 del 3.6.2014, CED Cass. n. 259957).

Autorevole dottrina ha, in proposito, brillantemente chiarito che, <<*poiché l'abolitio criminis viene radicata dall'art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l'altra eliminativa dell'illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie. La soluzione che respinge qui l'operatività dell'art. 2 co. 2 è nel sistema vigente da preferire, in quanto la nuova legge non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta di cui ad una norma incriminatrice e al suo significato di disvalore, ma toglie dall'ordinamento o modifica disposizioni (penali o) extrapenali che si limitano ad influire nel singolo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa*>>.



Proprio in ossequio a tale assunto, pur non esplicitamente enunciato, la giurisprudenza, anche se in riferimento a fenomeni successoti diversi da quello *de quo*, ha già avuto univocamente modo di osservare che l'eventuale abrogazione o le modifiche delle norme esterne alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648 c.p. che definiscono la <<provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato> non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c. p., e che la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. II, n. 36281 del 2003 cit. che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa; Sez. III, n. 30591 del 2014 che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità - ex art. 673 cod. proc. pen. - di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria).

Sempre in applicazione del principio, con riferimento all'odierno fenomeno successorio, ne consegue che l'abrogazione dell'art. 647 c.p., norma penale che definisce la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato in concreto configurato, non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto di ricettazione contestato essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto.

Il reato non era prescritto alla data di emissione della sentenza di appello, in virtù della contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (pur applicando la previgente e più favorevole disciplina), che il ricorrente non considera.

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED



Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale 16 febbraio 2016

Il Componente estensore

Il Presidente 